

Allegato A)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 44 del 28 agosto 2008

ENTE PARCO NATURALE PREALPI GIULIE
Regolamento per il conferimento di incarichi esterni a norma dell'articolo 7,
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di conferimento da parte dell'Ente Parco Prealpi Giulie di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa a soggetti esterni all'amministrazione, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'articolo 3, comma 56 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

3. Il conferimento degli incarichi di cui al comma precedente deve avvenire nel rispetto dei principi di libera prestazione di servizi, la non discriminazione, l'uguaglianza di trattamento, la trasparenza, la proporzionalità (trattato CE artt. 28, 43, 49).

4. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni, il contenimento degli stessi e il loro monitoraggio.

5. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali di cui al comma successivo e in particolare:

a) incarichi affidati a soggetti esercenti attività professionale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolare di partita IVA;

b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività, nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni altamente qualificate, di natura autonoma, caratterizzate dalla continuità della prestazione e dal potere di coordinamento e direzione dell'amministrazione.

6. Le procedure di cui al presente Regolamento riguardano gli incarichi per attività intellettuali di studio, di ricerca e di consulenza, anche in materie e per oggetti rientranti nelle competenze delle proprie strutture, qualora sia stata accertata l'assenza di professionalità adeguate all'interno e con riferimento all'organizzazione delle stesse.

7. Sono esclusi gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, per il patrocinio dell'amministrazione, per la rappresentanza, l'assistenza e la domiciliazione in giudizio, per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi del codice sui Contratti e per gli appalti e le esternalizzazione di servizi.

Art. 2

Presupposti per il conferimento

1. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'Ente Parco Naturale Prealpi Giulie, con provvedimento motivato, può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni all'amministrazione in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle materie di competenza attribuite dall'ordinamento dell'Ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, evitando genericità e ripetitività o continuità delle prestazioni;

b) l'Ente deve aver preliminarmente accertato, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili a suo interno. L'accertamento deve essere effettuato dal Responsabile del procedimento interessato, attraverso la puntuale verifica delle possibilità da parte delle professionalità interne in grado di adempiere all'incarico. E' equiparata all'assenza l'impedimento delle professionalità interne dovute a ragioni di urgenza o particolare complessità dell'incarico;

c) in presenza di esigenze di natura temporanea che richiedono prestazioni altamente qualificate, ad alto contenuto di professionalità;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, compenso della prestazione e la proporzione tra il compenso corrisposto all'incaricato, l'attività effettivamente prestata e l'utilità conseguita.

2. E' vietato fare ricorso ad incarichi a soggetti esterni quando ciò possa dar luogo ad illegittime duplicazioni, non solo in relazione a funzioni proprie degli organi burocratici dell'ente, ma anche in relazione a precedenti incarichi conferiti ad altri soggetti esterni aventi contenuto identico o simile, in corso di espletamento.

3. L'incarico esterno riferito ad un progetto non può avere una durata superiore a quella del progetto medesimo.

4. Gli incarichi di collaborazione possono essere conferiti a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea magistrale o titolo equivalente; si prescinde dal titolo universitario esclusivamente nel caso in cui l'incarico riguardi ambiti e materie la cui specializzazione, pur richiedendo una conoscenza qualificata, non sia presente nell'offerta universitaria;

b) esperienze professionali qualificate nelle materie oggetto dell'incarico.

Art. 3

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. L'Ente, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, per importi pari o superiori a quelli previsti dall'art. 9 del Regolamento dell'Ente per i lavori, provviste e servizi da eseguirsi in economia e fino a concorrenza della soglia comunitaria (importo al netto dell'Iva, se dovuta, e degli oneri previdenziali e contributivi, se dovuti), procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative dei curricula con specifici avvisi pubblicati all'albo pretorio e/o sul sito internet dell'Ente.

2. Negli avvisi sono evidenziati:

a) L'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;

b) Il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;

c) I requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;

d) La durata dell'incarico;

e) Il compenso previsto oppure i criteri per la determinazione del compenso e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;

f) Il luogo di svolgimento dell'incarico;

g) Le modalità e i termini di presentazione della domanda e dei curricula;

h) I criteri e le modalità selettive previste;

i) L'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

Art. 4

Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. La commissione istituita per la selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valuta in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base di criteri stabiliti nell'avviso, tra cui a titolo esemplificativo si possono citare:

a) Esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro più recenti inerenti le attività oggetto dell'incarico precedentemente maturate presso l'Ente o altri Enti, con facoltà di richiedere anche colloqui di approfondimento;

b) Caratteristiche qualitative e metodologiche desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;

c) Riduzione dei tempi di realizzazione dell'attività;

d) Riduzione del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.

2. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, l'amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione da indicare nell'avviso.

3. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti dell'Ufficio competente.

4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi con prestazioni ripetitive nel corso dell'anno (guide naturalistiche, naturalisti, faunisti, veterinari), l'Ente predisporrà, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi dalla durata triennale, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne.

Art. 5

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparative

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, il direttore può conferire ad esperti esterni incarichi professionali di natura intellettuale, in via diretta e fiduciarmente, senza esperimento di procedure di selezione, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

a) In casi di assoluta urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione. Non costituisce urgenza lo scadere di termini programmabili;

b) Per attività comportanti prestazioni di natura intellettuale, artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

c) In ogni caso per incarichi il cui importo, al netto dell'IVA se dovuta, sia inferiore alla soglia prevista dall'art. 9 del regolamento dell'Ente per i lavori, le provviste i servizi da eseguirsi in economia;

d) In caso di ricorso a dipendenti di altra pubblica amministrazione autorizzati ai sensi dell'art. 1 comma 58 bis della legge n. 662 del 23/12/1996;

Art. 6

Formalizzazione dell'incarico

1. L'Ente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato.

2. Il disciplinare di incarico, anche nella forma della lettera di incarico, contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:

a) Della durata che deve essere commisurata alla entità del progetto. E' ammessa proroga per esigenze sopravvenute e con atto motivato;

b) Dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'ente;

c) Delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. In particolare i contatti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento e direzione da parte dell'Ente. Non possono tuttavia prevedere vincoli in termini di orario o di subordinazione;

d) Del compenso correlato all'utilità derivante all'Ente ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito. Per la sua determinazione si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base delle vigenti tariffe professionali, dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. In difetto si potrà fare riferimento ai correnti prezzi di mercato.

e) Delle penali per la ritardata esecuzione della prestazione e le condizioni di risoluzione anticipata del rapporto medesimo nel caso, tra l'altro, di accertata sussistenza di una causa di incompatibilità all'assunzione dell'incarico.

Art. 7

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Direttore verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il direttore può richiedere al

soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il direttore può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il Direttore verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti ed autorizzati.

5. Il Direttore, prima di corrispondere il saldo, verifica il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso, acquisendo una relazione o un riscontro puntuale al riguardo quando l'oggetto della prestazione non si sostanzia già nella produzione di studi, ricerche o pareri o comunque di documenti.

Art. 8

Limiti di spesa

1. Il limite di spesa per il conferimento di incarichi esterni all'amministrazione è determinato annualmente dalla dotazione indicata nel bilancio di previsione con le specifiche riportate nella relazione previsionale programmatica.

2. Non concorrono al raggiungimento dei limiti sopra indicati le spese per gli incarichi i cui oneri sono finanziati con fondi di terzi.

Art. 9

Norme procedurali e pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite la pubblicazione all'albo e/o sul sito web dell'Ente.

2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

3. I provvedimenti di incarico per collaborazioni, consulenze, studi e ricerche sono pubblicati, completi di indicazione dei soggetti percettori, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso, sul sito web dell'Ente.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'avvenuta esecutività della deliberazione di adozione dello stesso.